VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 marzo 2024, si sono incontrate

Stellantis N.V., in nome e per conto delle società del Gruppo interessate,

е

le OO.SS. nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC-CONFSAL, UGLM-UGL, AQCFR, FIO

Premesso che

- nell'ambito del processo di transizione energetica e tecnologica in corso che sta interessando il settore automotive, sono stati avviati specifici tavoli di lavoro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) relativi a volumi produttivi e mercato, competitività/efficientamento stabilimenti, ricerca, sviluppo e innovazione, supply chain, occupazione e formazione, tra Governo, Regioni, Sindacati, Stellantis e ANFIA, allo scopo di sviluppare iniziative volte ad affrontare adeguatamente i conseguenti impatti;
- è stato altresì avviato presso il MIMIT il confronto tra Sindacati, ACC e Stellantis relativo alla realizzazione della gigafactory a Termoli, al fine di definire un accordo-quadro che consenta di gestire la transizione dei lavoratori dello stabilimento Stellantis di Termoli nella nuova realtà industriale di ACC, nell'ottica di garantire continuità occupazionale, anche attraverso specifici percorsi di riconversione professionale degli addetti;
- per l'area di Mirafiori sono in corso di attuazione le iniziative previste dal piano "Dare Forward 2030" finalizzate a realizzare nuovi business coerenti con il processo di transizione in grado di salvaguardare l'occupazione sul territorio torinese; in particolare, è stata inaugurata l'unità produttiva di Economia Circolare SUSTAINera ed è stata attivata la joint venture tra Stellantis e Punch Powertrain, per la produzione del cambio eDCT di nuova generazione per i veicoli ibridi ed elettrici plug-in (PHEV);
- per lo stabilimento di Melfi è in corso il progressivo e consistente piano di trasformazione finalizzato ad accogliere la nuova piattaforma STLA Medium;
- per lo stabilimento di Piedimonte San Germano, oltre ai modelli attualmente in produzione, nonché al completamento della gamma Maserati Grecale con la versione BEV, è stata annunciata la futura produzione di veicoli basati sulla piattaforma STLA Large;
- per lo stabilimento di Pomigliano d'Arco è stata recentemente annunciato l'avvio produttivo della versione "Pandina", che garantirà l'ulteriore prosecuzione della produzione del modello almeno fino al 2027;
- per gli stabilimenti di meccanica di Verrone e Pratola Serra sono in fase di avvio le attività per la realizzazione dei nuovi motori e cambi da destinare alla nuova gamma di veicoli commerciali leggeri del Gruppo Stellantis;
- presso lo stabilimento di Atessa è in corso l'avvio della produzione della nuova generazione di furgoni di grandi dimensioni del Gruppo Stellantis;
- con riferimento alla sopracitata transizione e, nello specifico, ai programmi aziendali relativi alle attività
 di produzione e commerciali nonché alle staff e funzioni centrali, si rende necessario proseguire nella
 realizzazione di programmi che consentano l'adeguamento dei processi aziendali in coerenza con il
 correlato adeguamento delle competenze professionali richieste per l'elettrificazione della nuova
 gamma prodotti, continuando le azioni intraprese volte a garantire l'allocazione più idonea delle stesse;
- le Parti, considerati i noti effetti occupazionali previsti derivanti dalla transizione in corso nel settore
 automotive, progressivamente osservabili anche nelle realtà del Gruppo Stellantis a seguito dei
 cambiamenti tecnologi, di prodotto e di processo in corso, ritengono opportuno proseguire
 nell'adozione di strumenti gestionali volti a favorire coloro i quali siano già in possesso dei requisiti
 pensionistici oppure li possano maturare nell'arco di alcuni anni, nonché le disponibilità e scelte
 individuali con le relative iniziative nelle società/unità produttive/sedi interessate;

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto seque.

Garlen Mire

Abbers Di Mando

Il presente accordo quadro definisce le modalità di individuazione e i trattamenti di uscita dei lavoratori interessati alla risoluzione del proprio rapporto di lavoro, che saranno applicate attraverso specifiche intese alle unità produttive/sedi delle società del Gruppo Stellantis che a tal fine attiveranno a livello locale procedure di riduzione del personale.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti interessati sarà risolto da parte aziendale nel rispetto delle esigenze tecniche, organizzative e operative aziendali e sulla base del criterio di non opposizione del lavoratore al provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, con applicazione delle regole di incentivazione economica all'esodo e delle modalità sottoindicate.

Scopo delle Parti è quello di favorire:

- coloro i quali hanno già maturato i requisiti per un trattamento pensionistico, verificate le individuali disponibilità non oppositive degli stessi;
- coloro i quali possano maturare i requisiti per un trattamento pensionistico, anche attraverso la permanenza in NASPI, nell'arco di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, verificate le individuali disponibilità non oppositive degli stessi;
- nell'ambito del numero complessivo di uscite dichiarato a livello di singola unità produttiva, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e operative aziendali e le specifiche competenze professionali richieste da tali esigenze, eventuali scelte individuali dei lavoratori che intendono perseguire diverse opportunità professionali o personali esterne anche attraverso percorsi supportati da parte aziendale.

Dipendenti già in possesso dei requisiti per un trattamento pensionistico

Al personale con le categorie legali di operaio, impiegato e quadro, il cui rapporto di lavoro sarà risolto da parte aziendale, che risultano già in possesso dei requisiti per la pensione, l'Azienda erogherà una somma a titolo di incentivazione all'esodo pari a sei mensilità.

Dipendenti che nell'arco di 48 mesi maturano i requisiti per un trattamento pensionistico

Al personale con le categorie legali di operaio, impiegato e quadro, il cui rapporto di lavoro sarà risolto da parte aziendale, che, anche attraverso la permanenza in NASPI, nell'arco di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro maturi i requisiti per la pensione, l'Azienda erogherà, per il periodo di permanenza in NASPI, un importo lordo a titolo di incentivazione all'esodo che, sommato al valore delle mensilità di NASPI spettanti, garantisca un valore economico pari al 90% della retribuzione lorda del dipendente interessato al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui infra.

Qualora il dipendente, per maturare i requisiti per il raggiungimento di un trattamento pensionistico, necessiti di ulteriori periodi di contribuzione, per un massimo di ulteriori 24 mesi oltre al periodo massimo di erogazione del trattamento di NASPI, l'Azienda, in aggiunta a quanto previsto nel capoverso precedente, erogherà a titolo di incentivazione all'esodo, per il biennio, o frazione di esso, successivo alla cessazione del trattamento NASPI un importo lordo pari al 70% della retribuzione lorda del dipendente interessato nonché un'ulteriore somma lorda equivalente alla valorizzazione degli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali volontari per tale periodo e necessari al perfezionamento del requisito pensionistico.

I criteri di calcolo sopra indicati, previsti per definire il valore dell'incentivazione all'esodo dei dipendenti che necessitano fino a un massimo di ulteriori 24 mesi, dalla fine del trattamento NASPI, per raggiungere i requisiti contributivi necessari alla pensione, saranno adottati anche per i dipendenti che avessero bisogno di analogo periodo di tempo per raggiungere l'età minima prevista dall'attuale legislazione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia.

I lavoratori interessati dovranno dichiarare autonomamente di possedere i requisiti per accedere a un trattamento di quiescenza nell'arco del periodo indicato, producendo idonea documentazione e sollevando l'Azienda da ogni onere di verifica e responsabilità in merito.

Dipendenti che nell'arco di 48 mesi NON maturano i requisiti per un trattamento pensionistico

Garlendfer

rattamento pensionistico

M

Ai dipendenti (operai, impiegati e quadri) il cui rapporto di lavoro sarà risolto da parte aziendale, che non maturino i requisiti per un trattamento pensionistico nell'arco dei 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'Azienda erogherà, previa sottoscrizione dell'apposito verbale di conciliazione previsto dalla presente intesa, un importo a titolo di incentivazione all'esodo determinato sulla base degli elementi della tabella sottostante:

ETA'	N° MENSILITA' di + RETRIBUZIONE LORDA	IMPORTO AGGIUNTIVO (euro lordi)
55 anni e oltre	33	30.000,00
tra 50 e 54 anni	30	30.000,00
tra 45 e 49 anni	24	30.000,00
tra 40 e 44 anni	18	20.000,00
tra 35 e 39 anni	12	20.000,00

L'Azienda, inoltre, per favorire la rioccupabilità di impiegati e quadri che non maturino i requisiti per un trattamento pensionistico nell'arco dei 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e che siano interessati a perseguire opportunità di lavoro presso aziende terze, offrirà agli stessi la possibilità di aderire al programma di "active placement".

Tale programma consiste in un supporto professionale specializzato nell'analisi del mercato e dei suoi trend occupazionali finalizzato all'individuazione di opportunità professionali, alla relativa preparazione dei potenziali candidati alle varie fasi del processo di selezione con l'obiettivo per il candidato di valutare e optare volontariamente per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro in grado di soddisfare e valorizzare le proprie aspirazioni professionali.

Qualora i dipendenti impiegati e quadri che aderiscano a tale programma all'esito dello stesso optino per l'assunzione presso società non controllate/collegate dal/al Gruppo Stellantis e non facenti parte dei Gruppi Iveco Group, CNH Industrial e Ferrari, l'Azienda, fatte salve le esigenze tecniche, organizzative e operative aziendali e le specifiche competenze professionali richieste da tali esigenze, previa sottoscrizione dell'apposito verbale di conciliazione previsto dalla presente intesa, erogherà un importo a titolo di incentivazione all'esodo determinato sulla base della tabella sopra riportata riferita a dipendenti che nell'arco di 48 mesi NON maturino i requisiti per un trattamento pensionistico.

I dipendenti che nell'arco di 48 mesi non maturino i requisiti per un trattamento pensionistico possono, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, aderire alla clausola "rete di sicurezza". In tal caso, qualora il lavoratore costituisca un nuovo rapporto di lavoro dipendente presso società non controllata/collegata dal/al Gruppo Stellantis e non facente parte dei Gruppi Iveco Group, CNH Industrial e Ferrari, anche attraverso il programma di "active placement", e tale nuovo rapporto di lavoro venga risolto nel corso del periodo di prova pattuito a iniziativa della società che lo ha assunto per fatto non imputabile al lavoratore stesso, il lavoratore potrà essere riassunto dalla società del Gruppo Stellantis di cui era dipendente alle seguenti condizioni:

- il lavoratore interessato deve aver espressamente e formalmente formulato la sua riserva di poter accedere alla suddetta riassunzione, accettato il posticipo della corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'incentivo all'esodo, del trattamento di fine rapporto, di ogni altra eventuale spettanza di fine rapporto e, qualora pattuito, dell'importo forfetario lordo di € 650,00 in riferimento alla risoluzione del rapporto di lavoro disposta dalla società del Gruppo Stellantis interessata e rinunciato alla corresponsione dei sopra indicati emolumenti nel caso in cui la sua riassunzione da parte della società del Gruppo Stellantis di competenza abbia luogo, sottoscrivendo, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro, apposito specifico verbale di conciliazione i cui testi sono allegati (allegati B, B bis, B ter e B quater) al presente accordo quali parti integranti dello stesso;
- il lavoratore interessato che intende essere riassunto deve presentare alla società del Gruppo Appendix Must Sand Alando Stellantis di competenza, entro e non oltre sette giorni di calendario dalla sopra citata risoluzione del rapporto di lavoro in prova - a pena di decadenza del titolo alla riassunzione - adeguata richiesta scritta di riassunzione documentata con le copie conformi agli originali della lettera di assunzione da

cui risultino il periodo di prova pattuito e la sua durata e di quella di licenziamento nel periodo di prova della società che l'ha assunto;

la riassunzione da parte aziendale del lavoratore che ne abbia titolo avrà luogo, entro 15 giorni dalla
presentazione dell'adeguata documentata richiesta scritta del lavoratore secondo quanto sopra
indicato, alle medesime condizioni economiche e normative applicate al momento della cessazione
del rapporto di lavoro con la società del Gruppo Stellantis di competenza.

La clausola "rete di sicurezza" dovrà essere esercitata entro i termini sopra indicati e in ogni caso il lavoratore non potrà avvalersi della suddetta clausola decorsi 7 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con la società del Gruppo Stellantis.

L'individuazione dei lavoratori interessati, al fine di rispettare i criteri convenzionalmente definiti nel presente accordo, sarà effettuata sulla base del criterio di priorità temporale di manifestazione della disponibilità individuale e potrà avvenire anche in variazione rispetto alla collocazione organizzativa e all'inquadramento aziendale degli stessi.

I lavoratori, individuati in base ai criteri convenzionali di cui sopra, saranno chiamati a sottoscrivere un verbale di conciliazione, da formalizzare con la procedura di cui all'art. 411 c.p.c., secondo i testi che si allegano al presente accordo a costituirne parti integranti (allegato A, A bis, B e B bis).

In occasione della formalizzazione del verbale di conciliazione di cui sopra potranno essere anche definite possibili rivendicazioni economiche connesse all'intercorso rapporto di lavoro. In questo caso la definizione delle suddette rivendicazioni avverrà secondo quanto previsto dai punti 4 e 5 del verbale di conciliazione, i cui testi sono anch'essi allegati al presente accordo (allegato A ter, A quater, B ter e B quater) quali sue parti integranti.

Le singole società attiveranno tempestivamente le procedure di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 relative alle sedi e unità produttive interessate, che saranno esperite in sede locale con le OO.SS. territoriali e le RSA competenti sulla base dei contenuti della presente intesa.

L'Azienda procederà al licenziamento dei lavoratori interessati, ai sensi di quanto previsto dall'art.8, comma 4, della legge n. 236/93, a partire dalla data di esperimento delle singole procedure di riduzione di personale ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 ed entro il 31 dicembre 2024.

Letto, confermato e sottoscritto

ellantis N

le OO.SS. nazionali

1, 6

(art.411, comma 3, c.p.c.)

orno 2024, in, si sono incontrati:	
	al
con firma depositata presso la I.T.L. di per transigere e prevenire l'insorgere di eventuali controversi collegate al rapporto intervenuto tra le Parti, a cui il Lavoratore conferisce espresso mandato ad assisterlo ai fini de	e
roversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazion ede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c. e dell'art. 411 c.p.c. e successive modifiche grazioni.	е
Azienda ha avviato procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 legge n. 223/1991; n conformità a quanto concordato nell'accordo sindacale del 2024 con lettera in data(la Società) ha comunicato il licenziamento al sig; I sig avendo preso atto di quanto convenuto nel sopra citato accordo sindacale, dichiara di aderire	
ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue in un unico e inseparabile contesto.	
. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, le cui clausole devono intendersi inscindibilment connesse le une con le altre.	
2(la Società), in applicazione di quanto previsto nell'accordo sindacale richiamato in premessa, si impegna corrispondere in via conciliativa quale incentivo all'esodo al sig, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto l'importo lordo di €, che sarà erogato contestualmente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto (TFR) (n.d.r.: la parte evidenziata relativa al TFR è da omettere ne caso in cui il dipendente non abbia il TFR da liquidare da parte aziendale) secondo le modalità contrattuali in atto	
cenziamento e a far valere eventuali diritti risarcitori verso la Società in riferimento alle previsioni di cui all'art.15	
	o
etto, confermato e sottoscritto	
per la Società il Rappresentante Sindacale il Lavoratore	
i confiction of the confiction	il lavoratore sig, nato a ii, codice fiscale, C.I. n rilasciata di Comune di in qualità di conciliatore dell'O.S

M

Garlen Ser A. Marcho St Re Se

(art.411, comma 3, c.p.c.)

II ş	giorno 2024, in, si sono incontrati:		
-	(la Società), P.IVA		
-	il lavoratore sig, nato a il, codice fiscale, C.I. n. rilasciata Comune di in data//, (di seguito denominato anche "il Lavoratore"),	ı dal	
-	il sig		
co in	Rappresentante Sindacale, accertata l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse a conciliare ntroversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazi sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c. e dell'art. 411 c.p.c. e successive modifich egrazioni. Premesso che	ione	
-	l'Azienda ha avviato procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 legge n. 223/1991; in conformità a quanto concordato nell'accordo sindacale del		
tut	to ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue in un unico e inseparabile contesto.		
1.	. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, le cui clausole devono intendersi inscindibilmen connesse le une con le altre.		
2.	2(la Società), in applicazione di quanto previsto nell'accordo sindacale richiamato in premessa, si impegna a corrispondere in via conciliativa quale incentivo all'esodo al sig, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto l'importo lordo di €= (), che sarà erogato contestualmente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto (TFR) (n.d.r.: la parte evidenziata relativa al TFR è da omettere ne caso in cui il dipendente non abbia il TFR da liquidare da parte aziendale) secondo le modalità contrattuali in atto		
3.	Il sig	nma	
	resente verbale sarà depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c., presso l'Ispettorato Territoriale del Lav npetente a cura della parte interessata in caso di necessità.	/oro	
	Letto, confermato e sottoscritto		
	per la Società il Rappresentante Sindacale il Lavoratore		
		/	

Mus Sam Jan Aspens A: Mando Garlens Der St San San

M

(art.411, comma 3, c.p.c.)

il lavoratore sig. ..., nato a ..., codice fiscale ..., C.I. n ... rilasciata dal

Il Rappresentante Sindacale, accertata l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse a conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c. e dell'art. 411 c.p.c. e successive modifiche e

Premesso che

in conformità a quanto concordato nell'accordo sindacale del 2024 con lettera in data(la

l'Azienda ha avviato procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 legge n. 223/1991;

Comune di in data .../..... (di seguito denominato anche "il Lavoratore"),

tra ...(la Società)... e il sig. è in corso un rapporto di lavoro subordinato;

Società)... ha comunicato il licenziamento al sig.;

Il giorno 2024, in, si sono incontrati:

presente atto.

integrazioni.

-	il sig avendo incondizionatamente a qua	preso atto di quanto convenuto nel sopra citato nto nello stesso previsto;	o accordo sindacale, dichiara di	aderire
tut	to ciò premesso, le Parti con	vengono e stipulano quanto segue in un unico e	inseparabile contesto.	
1.	Le premesse costituiscono connesse le une con le altre	parte integrante del presente accordo, le cui cla	usole devono intendersi inscindi	bilmente
2.	corrispondere in via concilia l'importo lordo di € del preavviso <u>e del trattame</u>	azione di quanto previsto nell'accordo sindacale ativa quale incentivo all'esodo al sig, in = (), che sarà erogato contestualmente ento di fine rapporto (TFR) (n.d.r.: la parte eviden non abbia il TFR da liquidare da parte aziendale	aggiunta alle spettanze di fine r alla liquidazione dell'indennità so nziata relativa al TFR è da ome	apporto, ostitutiva ttere nel
3.	Il sig accetta l'ir licenziamento, a far valere e	nporto di cui al precedente punto 2 al sopra i eventuali diritti risarcitori verso la Società in riferime 9, n.264 e successive modifiche e integrazioni.	indicato titolo e rinuncia a impu	ıgnare il
4.	A fronte e a tacitazione e ri aggiunta alle normali compo l'ulteriore importo forfetario alla liquidazione dell'indenn	nuncia di ogni e qualsiasi ulteriore pretesa da pa etenze di fine rapporto, in via di transazione gene lordo di € 650,00 (seicentocinquanta/00), che a iità sostitutiva del preavviso e del TFR (n.d.r.: la I dipendente non abbia il TFR da liquidare da p	erale e novativa, al sig anch'esso verrà erogato contestu a parte evidenziata relativa al T	almente
5.	In particolare nell'accettare corresponsione di tale somi del Gruppo Stellantis a ogni e sua cessazione possa tro esemplificativa ma non es straordinario e festivo, inder	l'ulteriore somma prevista dal precedente punto a ma, rinuncia nei confronti di(la Società) e ne i ulteriore pretesa economica, dedotta e/o deduc ovare origine e fondamento a qualsiasi titolo lega raustiva, per incidenza sul trattamento di fine inità sostitutive di ferie e permessi non goduti, fest o, notturno e festivo su qualsiasi istituto.	4 il sig dichiara chi i confronti delle altre società face ibile che nell'intercorso rapporto ele, contrattuale, risarcitorio, e co rapporto dei compensi relativi a	nti parte di lavoro sì, in via a lavoro
		tato, ai sensì e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c., p nteressata in caso di necessità.	oresso l'Ispettorato Territoriale de	el Lavoro
	Letto, confermato e sottosc	ritto		
	per la Società	il Rappresentante Sindacale	il Lavoratore	Chun 2
		Garle	inster Mu	Abberro Ar Maul

(art.411, comma 3, c.p.c.)

Il Rappresentante Sindacale, accertata l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse a conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c. e dell'art. 411 c.p.c. e successive modifiche e

Premesso che

Comune di in data .../...., (di seguito denominato anche "il Lavoratore"),

tra ...(la Società)... e il sig. è in corso un rapporto di lavoro subordinato;

Il giorno 2024, in, si sono incontrati:

presente atto.

integrazioni.

-	l'Azienda ha avviato procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli in conformità a quanto concordato nell'accordo sindacale del	2024: , all'esito del quale ha accettato l'assunzion nento al sig;	
-	il sig avendo preso atto di quanto convenuto nel sopra incondizionatamente a quanto nello stesso previsto;	citato accordo sindacale, dichiara di aderir	re
tu	to ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue in un uni	ico e inseparabile contesto.	
	Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, le connesse le une con le altre.		
	(la Società), in applicazione di quanto previsto nell'accordo sindi corrispondere in via conciliativa quale incentivo all'esodo al sig	, in aggiunta alle spettanze di fine rappor mente alla liquidazione dell'indennità sostituti evidenziata relativa al TFR è da omettere r endale) secondo le modalità contrattuali in at	to, íva nel to.
3.	Il sig	ferimento alle previsioni di cui all'art.15, comr	ma
	A fronte e a tacitazione e rinuncia di ogni e qualsiasi ulteriore pretesa aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, in via di transazione l'ulteriore importo forfetario lordo di € 650,00 (seicentocinquanta/00), alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR (n.d. omettere nel caso in cui il dipendente non abbia il TFR da liquidare	generale e novativa, al sig	, nte da
11	In particolare nell'accettare l'ulteriore somma prevista dal precedente pi corresponsione di tale somma, rinuncia nei confronti di(la Società) del Gruppo Stellantis a ogni ulteriore pretesa economica, dedotta e/o di e sua cessazione possa trovare origine e fondamento a qualsiasi titolo esemplificativa ma non esaustiva, per incidenza sul trattamento di straordinario e festivo, indennità sostitutive di ferie e permessi non godut relativi al lavoro straordinario, notturno e festivo su qualsiasi istituto. Presente verbale sarà depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p. pretente a cura della parte interessata in caso di necessità.	unto 4 il sig dichiara che, con e nei confronti delle altre società facenti pa leducibile che nell'intercorso rapporto di lavo blegale, contrattuale, risarcitorio, e così, in fine rapporto dei compensi relativi a lavo i, festività e premi e per incidenza dei compensi.	rte oro via oro nsi
ì	Letto, confermato e sottoscritto per la Società il Rappresentante Sindacale	il Lavoratore	Ohun 2
1/	VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDI	Allegate E SINDACALE	۵ ر
W	(art.411, comma 3, c.p.c.)	st as Abb	ero Di Mando
4		Garlendfer Mrs	5

Il giorno 2024, in, si sono incontrati:
(la Società), P.IVA
- il lavoratore sig, nato a, codice fiscale, C.l. n. rilasciata dal Comune di, in data//, (di seguito denominato anche "il Lavoratore"),
 il sig
Il Rappresentante Sindacale, accertata l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse a conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c. e dell'art. 411 c.p.c. e successive modifiche e integrazioni.
Premesso che
 tra(la Società) e il sig

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue in un unico e inseparabile contesto.

incondizionatamente a quanto nello stesso previsto:

1.Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, le cui clausole devono intendersi inscindibilmente connesse le une con le altre.

il sig. avendo preso atto di quanto convenuto nel sopra citato accordo sindacale, dichiara di aderire

- 2....(la Società)..., in applicazione di quanto previsto nell'accordo sindacale richiamato in premessa, si impegna a corrispondere in via conciliativa quale incentivo all'esodo al sig., in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, l'importo lordo di €= (.....), che sarà erogato contestualmente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto (TFR) (n.d.r.: la parte evidenziata relativa al TFR è da omettere nel caso in cui il dipendente non abbia il TFR da liquidare da parte aziendale) secondo quanto previsto al successivo punto 4.
- 3. Il sig. accetta l'importo di cui al precedente punto 2 al sopra indicato titolo e rinuncia a impugnare il licenziamento e a far valere eventuali diritti risarcitori verso la Società in riferimento alle previsioni di cui all'art.15, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n.264 e successive modifiche e integrazioni.
- 4.Secondo quanto previsto dall'accordo collettivo del 2024 in materia di clausola "rete di sicurezza":
 - il Lavoratore si riserva di poter accedere alla riassunzione da parte della Società nella circostanza in cui un eventuale successivo rapporto di lavoro subordinato instaurato con una società terza venga dalla stessa risolto nel periodo di prova pattuito per fatto non imputabile al Lavoratore e, qualora si realizzi tale fattispecie e il Lavoratore intenda accedere alla suddetta riassunzione, si impegna a presentare alla Società, entro sette giorni di calendario dalla risoluzione del rapporto di lavoro da parte della società terza che l'ha assunto, a pena di definitiva decadenza di qualsivoglia titolo alla riassunzione, adeguata richiesta scritta documentata con le copie conformi agli originali della lettera di assunzione da cui risultino il periodo di prova pattuito e la sua durata e di quella di licenziamento nel suddetto periodo di prova della sopra citata società che l'ha assunto;
 - la corresponsione da parte della Società al Lavoratore dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'incentivo all'esodo, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra eventuale spettanza di fine rapporto di cui al precedente punto 2 è posticipata alla fine del mese successivo a quello di termine del periodo di prova pattuito dal Lavoratore, della presentazione alla Società da parte del Lavoratore della comunicazione scritta che il Lavoratore non intende accedere alla riassunzione e della sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale nel quale il lavoratore rinuncia a ogni effetto ad accedere alla riassunzione;
 - nel caso in cui il Lavoratore acceda alla riassunzione da parte della Società, il Lavoratore rinuncia sin d'ora a ogni effetto nei confronti della Società e di ogni altra società del Gruppo Stellantis alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'incentivo all'esodo, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra eventuale spettanza di fine rapporto di cui al precedente punto 2 nonché a qualsivoglia pretesa relativa al periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto con la Società di cui alla lettera aziendale del 2024 e quella di riassunzione alle proprie dipendenze da parte della Società stessa. Girlen Jew Mue (_

La clausola "rete di sicurezza" dovrà essere esercitata entro i termini sopra indicati e in ogni caso il lavoratore non potrà avvalersi della suddetta clausola decorsi 7 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con la società del Gruppo Stellantis.

Il presente verbale sarà depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c., presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente a cura della parte interessata in caso di necessità.

Letto, confermato e sottoscritto		
per la Società	il Rappresentante Sindacale	il Lavoratore

Ste se Se Marcho Di Marcho
Giarlem Ser

(art.411, comma 3, c.p.c.)

11 9	jiorno 2024, in, si sono incontrati:
_	(la Società), P.IVA
-	il lavoratore sig, nato a, codice fiscale, C.l. n. rilasciata dal Comune di, in data//, (di seguito denominato anche "il Lavoratore"),
-	il sig
in s	Rappresentante Sindacale, accertata l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse a conciliare la ntroversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c. e dell'art. 411 c.p.c. e successive modifiche e egrazioni.
	Premesso che
	tra(la Società) e il sig
tutl	o ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue in un unico e inseparabile contesto.
	e premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, le cui clausole devono intendersi inscindibilmente nnesse le une con le altre.
2	.(la Società) in applicazione di quanto previsto nell'accordo sindacale richiamato in premessa, si impegna a

ıanto previsto nell'accordo sindacale richiamato in premessa, si impegna a corrispondere in via conciliativa quale incentivo all'esodo al sig., in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, l'importo lordo di €= (....), che sarà erogato contestualmente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto (TFR) (n.d.r.: la parte evidenziata relativa al TFR è da omettere nel caso in cui il dipendente non abbia il TFR da liquidare da parte aziendale) secondo quanto previsto al successivo punto 4.

3.Il sig. accetta l'importo di cui al precedente punto 2 al sopra indicato titolo e rinuncia a impugnare il licenziamento, a far valere eventuali diritti risarcitori verso la Società in riferimento alle previsioni di cui all'art.15, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n.264 e successive modifiche e integrazioni e a qualsivoglia pretesa verso la Società che possa essere collegata all'assunzione richiamata in premessa fatto salvo quanto previsto al punto 4.

- Secondo quanto previsto dall'accordo collettivo del 2024 in materia di clausola "rete di sicurezza":
 - il Lavoratore si riserva di poter accedere alla riassunzione da parte della Società nella circostanza in cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato, a seguito del programma di "Active Placement", con la società terza venga dalla stessa risolto nel periodo di prova pattuito per fatto non imputabile al Lavoratore e, qualora si realizzi tale fattispecie e il Lavoratore intenda accedere alla suddetta riassunzione, si impegna a presentare alla Società, entro sette giorni di calendario dalla risoluzione del rapporto di lavoro da parte della società terza che l'ha assunto. a pena di definitiva decadenza di qualsivoglia titolo alla riassunzione, adequata richiesta scritta documentata con le copie conformi agli originali della lettera di assunzione da cui risultino il periodo di prova pattuito e la sua durata e di quella di licenziamento nel suddetto periodo di prova della sopra citata società che l'ha assunto;
 - la corresponsione da parte della Società al Lavoratore dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'incentivo all'esodo, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra eventuale spettanza di fine rapporto di cui al precedente punto 2 è posticipata alla fine del mese successivo a quello di termine del periodo di prova pattuito dal Lavoratore, della presentazione alla Società da parte del Lavoratore della comunicazione scritta che il Lavoratore non intende accedere alla riassunzione e della sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale nel quale il lavoratore rinuncia a ogni effetto ad accedere alla riassunzione;

Ginlen Jew /

nel caso in cui il Lavoratore acceda alla riassunzione da parte della Società, il Lavoratore rinuncia sin d'ora a ogni effetto nei confronti della Società e di ogni altra società del Gruppo Stellantis alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'incentivo all'esodo, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra eventuale spettanza di fine rapporto di cui al precedente punto 2 nonché a qualsivoglia pretesa relativa al periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto con la Società di cui alla lettera aziendale del 2024 e quella di riassunzione alle proprie dipendenze da parte della Società stessa.

Il presente verbale sarà depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c., presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente a cura della parte interessata in caso di necessità.

Letto, confermato e sottoscritto		
per la Società	il Rappresentante Sindacale	il Lavoratore

Giarlean Dev Askens As Maulo

(art.411, comma 3, c.p.c.)

	(art.411, confine 5, c.p.c.)
II	giorno 2024, in, si sono incontrati:
-	(la Società), P.IVA con sede legale in (), (di seguito denominata anche "la Società oppure "l'Azienda"), rappresentata dal sig nato a, C.I. n. rilasciata dal Comune d in data//, in qualità di procuratore a mezzo procura notaio del, rep,
-	il lavoratore sig, nato a il, codice fiscale, C.I. n. rilasciata da Comune di in data//, (di seguito denominato anche "il Lavoratore"),
-	il sig
in in	Rappresentante Sindacale, accertata l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse a conciliare la ontroversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c. e dell'art. 411 c.p.c. e successive modifiche e tegrazioni.
-	tra (la Società) e il sig è in corso un rapporto di lavoro subordinato; l'Azienda ha avviato procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 legge n. 223/1991; in conformità a quanto concordato nell'accordo sindacale del
tut	tto ciò premesso, le Parti convengono e stîpulano quanto segue in un unico e inseparabile contesto.
1,I co	Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, le cui clausole devono intendersi inscindibilmente nnesse le une con le altre.
co l'in pre	(la Società), in applicazione di quanto previsto nell'accordo sindacale richiamato in premessa, si impegna a rrispondere in via conciliativa quale incentivo all'esodo al sig, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, nporto lordo di €= (), che sarà erogato contestualmente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del eavviso del trattamento di fine rapporto (TFR) (n.d.r.: la parte evidenziata relativa al TFR è da omettere nel caso cui il dipendente non abbia il TFR da liquidare da parte aziendale) secondo quanto previsto al successivo punto 6.
ic	I sig accetta l'importo di cui al precedente punto 2 al sopra indicato titolo e rinuncia a impugnare il enziamento, a far valere eventuali diritti risarcitori verso la Società in riferimento alle previsioni di cui all'art.15, comma della legge 29 aprile 1949, n.264 e successive modifiche e integrazioni.
ag 'ul iqi	A fronte e a tacitazione e rinuncia di ogni e qualsiasi ulteriore pretesa da parte del Lavoratore, l'Azienda erogherà in giunta alle normali competenze di fine rapporto, in via di transazione generale e novativa, al sig
Gr Gr es es es	n particolare nell'accettare l'ulteriore somma prevista dal precedente punto 4 il sig dichiara che, con la rresponsione di tale somma, rinuncia nei confronti di(la Società) e nei confronti delle altre società facenti parte del uppo Stellantis a ogni ulteriore pretesa economica, dedotta e/o deducibile che nell'intercorso rapporto di lavoro e sua ssazione possa trovare origine e fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale, risarcitorio, e così, in via emplificativa ma non esaustiva, per incidenza sul trattamento di fine rapporto dei compensì relativi a lavoro straordinario estivo, indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, festività e premi e per incidenza dei compensi relativi al lavoro aordinario, notturno e festivo su qualsiasi istituto.
6.	 Secondo quanto previsto dall'accordo collettivo del

di calendario dalla risoluzione del rapporto di lavoro da parte della società terza che l'ha assunto, a pena di

M(

definitiva decadenza di qualsivoglia titolo alla riassunzione, adeguata richiesta scritta documentata con le copie

conformi agli originali della lettera di assunzione da cui risultino il periodo di prova pattuito e la sua durata e di quella di licenziamento nel suddetto periodo di prova della sopra citata società che l'ha assunto;

- la corresponsione da parte della Società al Lavoratore dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'incentivo all'esodo, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra eventuale spettanza di fine rapporto di cui al precedente punto 2 e dell'importo forfetario lordo di cui al precedente punto 4 è posticipata alla fine del mese successivo a quello di termine del periodo di prova pattuito dal Lavoratore, della presentazione alla Società da parte del Lavoratore della comunicazione scritta che il Lavoratore non intende accedere alla riassunzione e della sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale nel quale il lavoratore rinuncia a ogni effetto ad accedere alla riassunzione;
- nel caso in cui il Lavoratore acceda alla riassunzione da parte della Società, il Lavoratore rinuncia sin d'ora a ogni effetto nei confronti della Società e di ogni altra società del Gruppo Stellantis alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'incentivo all'esodo, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra eventuale spettanza di fine rapporto di cui al precedente punto 2 e dell'importo forfetario lordo di cui al precedente punto 4 nonché a qualsivoglia pretesa relativa al periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto con la Società di cui alla lettera aziendale del 2024 e quella di riassunzione alle proprie dipendenze da parte della Società stessa e le rinunce del Lavoratore di cui al precedente punto 5 sono prive di effetti.

La clausola "rete di sicurezza" dovrà essere esercitata entro i termini sopra indicati e in ogni caso il lavoratore non potrà avvalersi della suddetta clausola decorsi 7 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con la società del Gruppo Stellantis.

Il presente verbale sarà depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c., presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente a cura della parte interessata in caso di necessità.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Società	il Rappresentante Sindacale	il Lavoratore

M

It for Som

Garlender

Roberto A: Marcho

(art.411, comma 3, c.p.c.)

Comune di in data .../.../, (di seguito denominato anche "il Lavoratore"),

Il giorno 2024, in, si sono incontrati:

presente atto.
Il Rappresentante Sindacale, accertata l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse a conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c. e dell'art. 411 c.p.c. e successive modifiche e integrazioni.
Premesso che
tra(la Società) e il sig
tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue in un unico e inseparabile contesto.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, le cui clausole devono intendersi inscindibilmente connesse le une con le altre.
2(la Società), in applicazione di quanto previsto nell'accordo sindacale richiamato in premessa, si impegna a corrispondere in via conciliativa quale incentivo all'esodo al sig, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, l'importo lordo di €
3.II sig
A fronte e a tacitazione e rinuncia di ogni e qualsiasi ulteriore pretesa da parte del Lavoratore, l'Azienda erogherà in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, in via di transazione generale e novativa, al sig
in particolare nell'accettare l'ulteriore somma prevista dal precedente punto 4 il sig
 Secondo quanto previsto dall'accordo collettivo del

entro sette giorni di calendario dalla risoluzione del rapporto di lavoro da parte della società terza che l'ha assunto, a pena di definitiva decadenza di qualsivoglia titolo alla riassunzione, adeguata richiesta scritta documentata con le copie conformi agli originali della lettera di assunzione da cui risultino il periodo di prova pattuito e la sua durata e di quella di licenziamento nel suddetto periodo di prova della sopra citata società che l'ha assunto;

- la corresponsione da parte della Società al Lavoratore dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'incentivo all'esodo, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra eventuale spettanza di fine rapporto di cui al precedente punto 2 e dell'importo forfetario lordo di cui al precedente punto 4 è posticipata alla fine del mese successivo a quello di termine del periodo di prova pattuito dal Lavoratore, della presentazione alla Società da parte del Lavoratore della comunicazione scritta che il Lavoratore non intende accedere alla riassunzione e della sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale nel quale il lavoratore rinuncia a ogni effetto ad accedere alla riassunzione:
- nel caso in cui il Lavoratore acceda alla riassunzione da parte della Società, il Lavoratore rinuncia sin d'ora a ogni effetto nei confronti della Società e di ogni altra società del Gruppo Stellantis alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'incentivo all'esodo, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra eventuale spettanza di fine rapporto di cui al precedente punto 2 e dell'importo forfetario lordo di cui al precedente punto 4 nonché a qualsivoglia pretesa relativa al periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto con la Società di cui alla lettera aziendale del 2024 e quella di riassunzione alle proprie dipendenze da parte della Società stessa e le rinunce del Lavoratore di cui al precedente punto 5 sono prive di effetti.

Il presente verbale sarà depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c., presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente a cura della parte interessata in caso di necessità.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Società	il Rappresentante Sindacale	il Lavoratore

Garlender He Salando